SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1988, n. 367.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

88G0425

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Monte dei Paschi di Siena:

Sezione di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1988.
Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1988.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiatc il 28 luglio 1988.
Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1988.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 luglio 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Bonera» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tàvola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Bonera» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Bonera» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Bonera».

La zona di produzione delle uve, atte a produrre i vini di cui al precedente comma, ricade nel territorio amministrativo del comune di Menfi in provincia di Agrigento e risulta delimitata come di seguito: a nord confina con la stradale di miglioramento fondiario; dal vallone «Finocchio» fino al vallone «Mandrarossa»; dalla stradale di miglioramento fondiario fino alla ex strada statale 115. A sud confina con la ex strada statale 115; dal vallone «Mandrarossa» fino al ponte sul vallone «Finocchio». Ad ovest confina con il vallone «Finocchio»; dal ponte sul vallone ex strada statale 115 fino alla stradale di miglioramento fondiario.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Bonera» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3494

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 luglio 1988.

Approvazione delle norme tecniche n. 699 per l'omologazione di apparati radio impiegati per i servizi fissi operanti nella gamma dei 10 GHz.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979 ed in particolare il regolamento delle radiocomunicazioni ai quali è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ravvisata la necessità di stabilire le norme tecniche riguardanti gli apparati per collegamenti fissi in ponte radio per impiego televisivo nella gamma dei 10 GHz;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante, per l'omologazione degli apparati radio impiegati per i servizi fissi operanti nella gamma dei 10 GHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: MAMMÌ

ALLEGATO

NORME TECNICHE N. 699
PER L'OMOLOGAZIONE DI APPARATI RADIO IMPIEGATI PER I SERVIZI FISSI OPERANTI NELLA GAMMA DEI 10 GHz

1. GENERALITÀ

1.1 *Oggetto e scopo delle norme*

Le presenti norme tecniche hanno lo scopo di stabilire le prescrizioni minime a cui devono corrispondere gli apparati radio da impiegare per i servizi fissi nella gamma di frequenza 10 300 — 10 680 MHz, per la trasmissione di segnali video e segnali di servizio.

1.2 *Documentazione tecnica*

Gli apparati oggetto delle presenti norme devono essere presentati all'omologazione corredati di tutta la documentazione tecnica relativa, in lingua italiana, e in particolare di:

manuali d'istruzione;
schemi dettagliati circuitali ed a blocchi con relativi livelli;
valori e caratteristiche dei componenti;
descrizione dettagliata di funzionamento;
caratteristiche di alimentazione;
caratteristiche dello scrambler;
fotografie degli apparati.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

2.1. *Tipi di apparati*

Gli apparati oggetto delle presenti norme sono suddivisi nei seguenti tipi:

A) apparati a modulazione diretta, da utilizzare esclusivamente per collegamenti costituiti al massimo da due tratte con transito intermedio in banda base;

B) apparati a conversione con modulazione a frequenza intermedia, da utilizzare per collegamenti costituiti da una o più tratte con transiti a frequenza intermedia o in banda base.

2.2. *Capacità di informazione*

Tutti gli apparati devono poter consentire la trasmissione di un segnale televisivo a colori.

Inoltre:

gli apparati a conversione devono poter trasmettere quattro canali suono in sottoportante oppure una sottoportante modulata 4 PSK da un segnale numerico a 2 Mbit/s per sei canali suono;

gli apparati a modulazione diretta devono poter trasmettere tre canali suono in sottoportante oppure una sottoportante modulata 4 PSK da un segnale numerico a 2 Mbit/s per sei canali suono.

2.3. *Caratteristiche costruttive*

Le apparecchiature devono essere realizzate con componenti allo stato solido e, oltre a rispondere alle presenti norme, devono essere costruite secondo i più recenti dettami della tecnica.

In particolare, la costruzione deve essere tale da consentire l'agevole effettuazione delle normali operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

2.4. *Tipi di installazione*

Tutti gli apparati oggetto delle presenti norme devono poter essere installati in ambiente interno ovvero in ambiente esterno, se dichiarato dal costruttore, nelle condizioni e con le prestazioni appresso indicate.

Deve essere prevista altresì la possibilità di inserire un filtraggio per le armoniche sul segnale trasmesso.

2.4.1. Apparati per interno.

Gli apparati trasmettitore e ricevitore, qualora si tratti di collegamento singolo bidirezionale, devono poter funzionare contemporaneamente e devono poter essere connessi ad un'unica antenna mediante un'unica linea di alimentazione.

2.4.2. Apparati per esterno.

Gli apparati trasmettitori e ricevitori, qualora si tratti di collegamento singolo bidirezionale, devono poter funzionare contemporaneamente ed essere racchiusi in appositi contenitori di facile trasportabilità (ed allocati o nella parte posteriore dell'antenna o separati dall'antenna stessa).

Gli apparati inoltre devono essere collegati tramite cavi di interconnessione alle apparecchiature eventualmente allocate all'interno.

La tensione di alimentazione non deve superare il valore di 70 Vcc oppure 48 Vca.

2.4.3. Cavi di interconnessione.

I cavi/cavo di interconnessione tra apparati da installare all'interno di edifici e gli apparati posti all'esterno devono essere adeguatamente protetti da entrambi i lati contro le fulminazioni.

All'uopo la misura va effettuata mediante applicazione successiva di 10 impulsi positivi e 10 impulsi negativi con intervalli fra un impulso e il successivo maggiore di 30 secondi.

Il banco di misura deve essere tale da generare impulso del tipo 1,2/50 μs con tensione di picco pari a 1000 V. Gli impulsi devono essere applicati tramite un generatore del tipo indicato figura 1.

2.5. *Canalizzazione*

La disposizione dei canali RF è riportata in fig. 2.

Nel caso di collegamenti bidirezionali, il distanziamento in frequenza tra le portanti di trasmissione e di ricezione di uno stesso fascio deve essere almeno di 230 MHz.

2.6. *Banda a radiofrequenza*

La banda a radiofrequenza occupata, per trasmettere la capacità informativa di cui al punto 2.2, non deve superare i limiti riportati nella maschera di fig. 3.

2.7. *Frequenza intermedia*

Il valore nominale della frequenza intermedia deve essere 70MHz.

2.8. *Tipo di modulazione*

È prescritto l'uso della modulazione di frequenza con preenfasi conforme a quanto raccomandato dal CCIR (Racc. 405-1).

2.9. *Banda base*

La banda base è la banda di frequenza occupata, all'ingresso del modulatore ed all'uscita del demodulatore, dal segnale televisivo, dalle sottoportanti audio e dall'eventuale segnale pilota di continuità.

La banda base deve essere compresa fra 25 Hz e 9,1 MHz per apparati a conversione e tra 25 Hz e 8,1 MHz per apparati a modulazione diretta.

La banda 25 Hz ÷ 5 MHz è occupata dalla banda video e la restante è occupata dalle sottoportanti musicali e dalla pilota di continuità, ove prevista.

2.10. *Segnali di prova e di riferimento*

2.10.1. Segnali di prova.

I segnali di prova di ciascuna misura, devono essere conformi a quelli indicati dal CCIR (Racc. 567).

2.10.2. Segnale di riferimento di banda base.

Il segnale di riferimento di banda base è un segnale sinusoidale di frequenza uguale alla frequenza di intersezione della curva di enfasi (CCIR Racc. 405-1).

Il livello del segnale di riferimento in trasmissione e in ricezione deve essere dichiarato dal costruttore.

2.11. *Deviazione di frequenza*

La deviazione di frequenza è il valore della deviazione del segnale RF emesso quando viene modulato:

a) per il segnale TV, con il segnale di riferimento di B.B. (par. 2.10.2);

b) per le sottoportanti suono, con le relative sottoportanti non modulate.

La deviazione di frequenza per il segnale TV deve essere pari a 8 MHz pp; per le sottoportanti suono deve essere dichiarata dal costruttore, e non deve essere comunque superiore a 2 MHz pp per sottoportante numerica e a 0,9 MHz pp per ciascuna sottoportante analogica.

2.12. *Pilota di continuità*

Il segnale pilota di continuità è consentito solo per apparati a conversione e può corrispondere alla frequenza di 8,5 MHz oppure alla frequenza di 9,023 MHz.

La tolleranza sul valore nominale della frequenza deve essere compresa tra $\pm 5 \times 10^{-5}$.

La deviazione di frequenza deve essere uguale a (CCIR Racc. 401-2):

140 kHz eff. con pilota 8,5 MHz
100 kHz eff. con pilota 9,023 MHz

2.13. *Caratteristiche di ingresso e di uscita a RF*

Impedenza alla porta comune di antenna a RF: corrispondente al modo TE 10 della guida d'onda I.E.C. R 120.

Attenuazione di riflessione in ± 10 MHz rispetto alla frequenza centrale:

≥ 26 dB per apparati da interno;
≥ 20 dB per apparati da esterno.

Flangia di uscita: I.E.C. UDR 120.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. *Condizioni di prova normali ed estreme*

Le misure di rispondenza vengono effettuate nelle condizioni climatiche normali di prova, a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione della singola misura.

3.2. *Condizioni climatiche normali di prova*

Le condizioni normali di temperatura ed umidità devono essere:

per apparati destinati all'installazione in interno:

T	Ur
+ 5°C	85%
+ 30°C	85%
+ 40°C	45%

per apparati destinati all'installazione in esterno:

T	Ur
— 20°C	—
+ 30°C	85%
+ 40°C	45%

I contenitori nei quali sono alloggiati gli apparati per esterno devono essere a tenuta di pioggia battente e devono essere realizzati in modo tale da avere adeguata protezione da irraggiamento solare.

3.3. *Condizioni climatiche estreme di prova*

Le condizioni estreme di temperatura ed umidità devono essere:

per apparati destinati all'installazione in interno:

T	Ur
— 5°C	—
+ 30°C	90%
+ 45°C	50%

per apparati destinati all'installazione in esterno:

T	Ur
— 30°C	—
+ 30°C	90%
+ 50°C	50%

3.4. *Tensioni di prova*

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.a., le tensioni di prova devono essere pari a 0,90 e 1,10 volte la tensione nominale.

La frequenza deve essere compresa fra 48 e 52 Hz.

La distorsione della forma d'onda d'ingresso deve essere minore del 10%.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.c., le tensioni di prova devono essere pari a 0,85 e 1,20 volte la tensione nominale.

3.5. *Esecuzione delle prove*

Le misure saranno eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico, nonché dopo che sia stato raggiunto il prescritto tasso di umidità nella camera di prova.

4. CONDIZIONI DI PROVA PARTICOLARI

4.1. *Antenna fittizia*

Se le prove vengono condotte con un'antenna fittizia, questa deve essere costitutita da un carico, non reattivo e non irradiante, con ROS minore o uguale a 1,15.

4.2. *Dispositivo di silenziamento*

Se il ricevitore è munito di un dispositivo di silenziamento, tale dispositivo va messo fuori servizio durante tutto il corso delle prove.

5. TRASMETTITORE

5.1. *Scarto di frequenza*

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale.

Per qualsiasi condizione estrema di prova (par. 3.3) lo scarto di frequenza non deve superare i seguenti valori:

apparati da interno «a conversione»: $\pm 4.10^{-5}$;
apparati da esterno «a conversione»: $\pm 8.10^{-5}$;
apparati «a modulazione diretta»: $\pm 15.10^{-5}$;

5.2. *Potenza di uscita dal trasmettitore*

Per potenza nominale di uscita dal trasmettitore s'intende la potenza RF dichiarata dal costruttore.

La potenza nominale deve essere compresa fino. + 20 dBm e + 30 dBm.

Nelle condizioni normali (par. 3.2), la potenza dal trasmettitore può avere uno scarto massimo di ± 2 dB rispetto al valore nominale.

5.3. *Irradiazioni non essenziali*

Per irradiazioni non essenziali s'intendono tutte le irradiazioni emesse su qualunque altra frequenza non compresa nella banda RF (par. 2.6).

Le irradiazioni non essenziali devono essere espresse indicando il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia.

Il trasmettitore deve trovarsi in regime di portante non modulata e le misure vanno effettuate in una gamma compresa fra 1.000 MHz e 20.000 MHz, eccezion fatta per la banda RF sulla quale è previsto il funzionamento del trasmettitore (par. 2.6).

Qualsiasi irradiazione non essenziale, sia in presenza sia in assenza di modulazione, deve trovarsi al di sotto del livello della portante non modulata, di almeno 65 dB per le frequenze della gamma 10300-10680 MHz e di almeno 85 dB per tutte le altre frequenze di cui al comma precedente.

6. RICEVITORE

6.1. *Cifra di rumore*

La cifra di rumore deve essere minore o uguale a 9 dB per gli apparati a conversione e 12 dB per gli apparati a modulazione diretta.

La misura deve essere eseguita all'ingresso del filtro di diramazione simulando il campo di — 40 dBm mediante regolazione manuale del guadagno dell'amplificatore a frequenza intermedia.

6.2. *Curva di silenziamento*

La curva di silenziamento, per la banda video compresa tra 10 kHz e 5 MHz, deve corrispondere a quella teorica, calcolata per la cifra di rumore misurata, entro ± 2 dB, per potenza ricevuta compresa tra — 50 dBm e — 80 dBm.

La misura s'intende effettuata a temperatura ambiente 25° C ± 5° C.

6.3. *Attenuazione della frequenza immagine*

La frequenza immagine deve essere attenuata di almeno 65 dB.

6.4. *Irradiazioni parassite*

Per irradiazioni parassite devono intendersi tutte quelle ascrivibili al ricevitore.

Le irradiazioni parassite devono essere espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore di antenna del ricevitore.

Le misure debbono essere effettuate, con trasmettitore spento, nella gamma compresa fra i 1.000 MHz e 20.000 MHz.

La potenza di ogni irradiazione parassita nella banda di frequenza specificata non deve superare i — 80 dBm.

7. MISURE DI SISTEMA (Prestazioni di trasmissione BB/BB).

7.1. *Tratta simulata*

Le prestazioni di trasmissione del canale video devono essere verificate con riferimento ad un circuito di prova costituito da una apparecchiatura di modulazione collegata a quella di demodulazione attraverso un ricetrasmettitore a radiofrequenza.

Il livello del segnale a radiofrequenza all'ingresso del ricevitore deve essere pari a — 40 dBm.

7.1.1. Impedenza ingresso/uscita in banda video

75 ohm sbilanciati con perdite di ritorno maggiori di 26 dB nella banda 25 Hz ÷ 5 MHz.

7.1.2. Caratteristica ampiezza-frequenza in banda base.

Per un livello di ingresso BB di 1 Vpp (in un punto ad 1 Vpp) la curva ampiezza-frequenza deve essere contenuta entro ± 0,5 dB da 25 Hz fino a 5 MHz, entro ± 1 dB fino a 9,1 MHz, per apparati a conversione, e fino a 8,1 MHz, per apparati a modulazione diretta.

7.1.3. Caratteristica fase-frequenza in banda video

Il ritardo di gruppo deve essere inferiore a 20 ns nella banda di frequenza da 100 Hz a 5 MHz.
La misura va effettuata alla temperatura ambiente di 25° C ± 5° C.

7.1.4. Variazione dell'equivalente con la temperatura

Le variazioni dell'equivalente valutate su segnale di prova B_3 (CCIR, Racc. 567) nelle condizioni di temperatura indicate al par. 3.2 devono essere inferiori o uguali a ± 0,3 dB per apparati a conversione e ± 1,5 dB per apparati a modulazione diretta.

7.1.5. Prestazioni di rumore

Le prestazioni devono essere misurate secondo i metodi indicati dal CCIR (Racc. 567):

a) rumore casuale continuo (pesato):
il rapporto segnale-disturbo misurato nella banda 10 kHz ÷ 5 MHz e con rete di pesatura unificata deve essere uguale o maggiore di 70 dB per apparati a conversione e 65 dB per apparati a modulazione diretta;

b) rumore a bassa frequenza:
il rapporto segnale-disturbo deve essere maggiore o uguale a 55 dB;

c) rumore periodico:
il rapporto segnale-disturbo per le frequenze comprese fra 10 kHz e 5 MHz deve essere maggiore o uguale a 65 dB.

7.1.6. Distorsioni non lineari

Le prestazioni devono essere misurate con i metodi e i segnali di prova indicati dal CCIR (Racc. 567).

Per apparati a conversione:

a) guadagno differenziale: ⩽ di 1% (con segnale di prova D_2);
b) fase differenziale: ⩽ di 1° (con segnale di prova D_2).

Per apparati a modulazione diretta:
a) guadagno differenziale: ⩽ di 2% (con segnale di prova D_2);
b) fase differenziale: ⩽ di 2° (con segnale di prova D_2).

7.1.7. Distorsioni lineari della forma d'onda

Le prestazioni devono essere misurate con i metodi e i segnali di prova indicati dal CCIR (Racc. 567):

a) risposta impulso 2T sen^2 (segnale B1):
⩽ 2 % a ± 200 ns;
⩽ 1 % a ± 400 ns;
⩽ 0,5 % a ± 800 ns;

b) risposta impulso 2T sen^2/barra (segnali B1/B2, B3): ⩽ 2%.

8. MISURE DI SISTEMA (Prestazioni di trasmissione FI/FI)

8.1. *La misura va effettuata solo su apparati a conversione (FI/FI).*

Le prestazioni di trasmissione FI/FI devono essere verificate con riferimento ad un circuito di prova costituito da un trasmettitore e da un ricevitore connesso a RF con opportuno attenuatore in modo da avere un livello di ingresso RF al ricevitore di — 40 dBm.

8.1.1. Curva ampiezza-frequenza

La risposta ampiezza-frequenza tra 60 e 80 MHz deve essere contenuta in una fascia di 0,5 dB per la versione da interno e di 1 dB per la versione da esterno.

8.1.2. Curva ritardo di gruppo-frequenza

La curva dei tempi di transito di gruppo in un ricetrasmettitore, rilevata fra l'ingresso F.I. del trasmettitore e l'uscita F.I. del ricevitore, deve essere contenuta entro le fasce seguenti:

versione da interno: 3 ns (fra 62 MHz e 78 MHz);
versione da esterno: 5 ns (fra 62 MHz e 78 MHz).

8.1.3. Dispositivo di silenziamento

Le apparecchiature del tipo a conversione devono essere dotate di un dispositivo di silenziamento.

Avvenuto il silenziamento, un eventuale dispositivo allocato in ricezione o in trasmissione sostituisce il segnale ricevuto (di qualità degradata) con una portante IF non modulata la cui frequenza non deve differire dal valore nominale di 70 MHz di più di 200 kHz.

9. ANTENNE

9.1. *Guadagno*

Il guadagno riferito al radiatore isotropico, per qualsiasi frequenza della gamma 10300-10680 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore ai 33 dB per apparati operanti in classe 1 e 38 dB per apparati operanti in classe 2.

Fig.1 BANCO DI PROVA PER LA MISURA DI PROTEZIONE DA IMPULSI

Fig.2 CANALIZZAZIONE R.F. (Frequenza in MHz)

Fig.3 SPETTRO DEL SEGNALE DI USCITA DEL TRASMETTITORE

(F_o Frequenza nominale della portante ; OdB si riferisce alla potenza di cui al punto 5.2)

88A3471

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 luglio 1988, n. 368.

Ulteriore differimento dei termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1988, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1988, con il quale sono stati differiti i termini del primo decreto;

Preso atto delle ulteriori difficoltà tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempimenti;

Considerata l'opportunità di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, già differiti di due mesi dal decreto 4 febbraio 1988, n. 52, sono ulteriormente differiti di dieci mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

I termini di cui all'art. 1 del D.M. 30 novembre 1987, n. 529, così come modificati prima dal D.M. 4 febbraio 1988, n. 52, e poi dal presente decreto, risultano essere i seguenti:

Ultima cifra del numero di targa	Mese di scadenza del termine
1	gennaio 1989
2	febbraio 1989
3	marzo 1989
4	aprile 1989
5	maggio 1989
6	giugno 1989
7	luglio 1989
8	agosto 1989
9	settembre 1989
0	ottobre 1989

88G0430

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1988.

Autorizzazione alla S.A.R.P. - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 4 settembre 1987 e le successive integrazioni della S.A.R.P. - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e la sola attività assicurativa nei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Vista la lettera n. 801120 in data 2 giugno 1988, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 23 giugno 1988;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività, la Cam finanziaria S.p.a., che detiene il pacchetto azionario di maggioranza della S.A.R.P. - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, si è impegnata a non provvedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto ad alcuna alienazione del medesimo pacchetto di maggioranza;

Decreta:

La S.A.R.P. - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

infortuni;

malattia;

corpi di veicoli terrestri;

corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

merci trasportate;

incendio ed elementi;

altri danni ai beni;

r.c. aeromobili;

r.c. generale;

perdite pecuniarie di vario genere;

tutela giudiziaria;

e l'attività assicurativa nei rami:

r.c. autoveicoli terrestri;

r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3517

DECRETO 23 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Segurfid S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1988, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Segurfid S.r.l.», con sede legale in Milano, con decreto ministeriale 1° agosto 1968, modificato con successivo decreto in data 30 novembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Segurfid S.r.l.», con sede legale in Milano, via Fabio Filzi, 27, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3516

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 agosto 1988.

Provvedimenti urgenti diretti al potenziamento delle apparecchiature scientifiche della U.S.L. di Massa da impiegarsi per le esigenze di monitoraggio ambientale connesse alle operazioni di messa in sicurezza degli impianti e di bonifica dello stabilimento Farmoplant S.p.a. di Massa nonché al funzionamento del relativo forno inceneritore. (Ordinanza n.1539/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti»;

Considerato che a seguito del grave incidente verificatosi in data 17 luglio 1988 nell'impianto «Rogor» dello stabilimento Farmoplant S.p.a. di Massa si sono create condizioni di inquinamento ambientale;

Vista l'ordinanza in data 19 luglio 1988 con la quale il sindaco di Massa ha disposto la cessazione con effetto immediato ed in modo definitivo di ogni e qualsiasi lavorazione ed attività produttiva industriale presso gli impianti della Farmoplant S.p.a. di Massa;

Considerata la conseguente necessità di dare attuazione ad un piano di messa in sicurezza degli impianti e di bonifica dell'area interessata;

Visto il telex 049/FN in data 22 luglio 1988 della U.S.L. di Massa e successiva nota della stessa U.S.L. pervenuta in data 6 agosto 1988 con cui il presidente della U.S.L., nel rappresentare l'urgente necessità di potenziamento delle strumentazioni scientifiche e operative per le sopracennate esigenze, richiede un contributo straordinario di L. 1.000 milioni;

Riconosciuta la validità della suddetta richiesta in relazione alla sua effettiva utilità per il controllo dei fattori di potenziale rischio conseguenti alla situazione di emergenza prodottasi e connessi con lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza degli impianti e di successiva bonifica che prevedono, fra l'altro, l'impiego del locale impianto di incenerimento;

Acquisito il parere favorevole in merito alla richiesta sopraindicata, espresso dall'ing. Pietro D'Agostino, coordinatore tecnico delle valutazioni espresse dal gruppo interdisciplinare nominato con ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988;

Acquisito altresì il parere favorevole da parte dei Ministeri dell'ambiente e della sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La U.S.L. di Massa è autorizzata a dar luogo al potenziamento delle proprie strumentazioni scientifiche ed operative per le urgenti esigenze di emergenza, specificate in premessa.

Art. 2.

Per le esigenze di cui all'art. 1, alla U.S.L. di Massa è anticipata, a carico dei fondi di cui all'art. 17 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, la somma di L. 1.000 milioni.

Art. 3.

La somma effettivamente spesa sarà recuperata ai fondi di cui all'art. 2 a cura dell'Avvocatura generale dello Stato, con azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'incidente del 17 luglio 1988, che saranno individuati a seguito dell'azione giudiziaria in corso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.5698/XV.I, in data 16 luglio 1988 gli artifici denominati:

K 0204 Magnum 2 (d.o. Magnum);

K 0203 Super Pirat 2 (d.o. Super Pirat);

K 0202 Cicciolo (d.o. Cicciolo),

fabbricati nella Cina nazionale, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

88A3512

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5551/XV.I, del 12 maggio 1988 l'esplosivo denominato «Golden Powder» che verrà prodotto dalla società Snia BPD nel proprio stabilimento di Colleferro oppure fabbricato dalla società Hoffman-La Roche di Basilea (Svizzera) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

88A3513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 luglio 1988 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Venere», con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 25 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1988 il dott. Antonio Cucca, nato a Gonnesa il 24 luglio 1953, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Artea», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Dario Caniglia.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1988 il dott. Tondo Vitantonio, via Duomo, 72, Corato (Bari), è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Villa Molfetta S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari), in sostituzione del dott. Piccininni Giuseppe che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Co.Ri.Be. - Cooperativa rinnovamento Bettolino - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita il 26 marzo 1974 per rogito notaio dott. Cesare Gilardi, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giorgio Cavalca, via Solferino, 22/*A* - 20121 Milano.

88A3514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla Segurfid S.r.l., in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con il decreto 1° agosto 1968, modificato in data 30 novembre 1982, alla società «Segurfid S.r.l.», con sede in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A3520

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Chienis

Con deliberazione 15 luglio 1988, n. 8045, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 323 in comune catastale di Chienis, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A3503

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi *davanti alla Corte Costituzionale*:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai *concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni*:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221